



COMUNE DI SAN SPERATE

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

Verbale n. 18 del 20 giugno 2024

Il sottoscritto Francesco Picciau, revisore dei conti del Comune di San Sperate, nominato con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 1° giugno 2023 ha ricevuto in data 19 giugno 2024, la richiesta di parere sulla proposta di Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 11.06.2024 avente ad oggetto il seguente ordine del giorno: *Approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) Pluriennale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2024-2025.*

IL REVISORE UNICO

PREMESSO CHE

- all'organo di revisione compete l'espressione del parere ai sensi dell'art. 239 del d. lgs. 267/2000 co. 1 lettera b, come modificato dall'art. 3 del decreto legge 10.10.2012 n. 174, convertito in legge n. 213/2012, sulle proposte di regolamento di contabilità economato provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;
- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- il Decreto Legge n. 228 del 30/12/2021, convertito in Legge con modificazioni dalla L. n. 15 del 25/02/2022 (c.d. "Milleproroghe"), all'art. 5-quinquies, prevede che i Comuni, "A decorrere dall'anno 2022, in deroga all'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei

rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”;

- tale normativa ha di fatto eliminato ogni dubbio, con decorrenza 01/01/2022, in merito alla diatriba dottrinale secondo la quale il Bilancio di Previsione finanziario non si potesse approvare privo del Piano Economico Finanziario dei rifiuti e relative Tariffe TARI, fissando dunque un termine, del 30 aprile di ciascun anno, entro il quale approvare i suddetti documenti sul servizio rifiuti, sganciati dunque definitivamente dal termine per la approvazione dei bilanci degli enti locali.
- in base all’art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997 i Comuni possono, con regolamento, disciplinare le proprie entrate tributarie, salvo per quanto attiene all’individuazione e alla definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima.
- l’art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 assegna all’Autorità di regolazione per l’energia, reti ed ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente: “... Predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio “chi inquina paga...” (lett. f), “...approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento....” (lett. h), “...verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi....”il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all’ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l’Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

- l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, disposizione derogabile tuttavia per l'anno 2020 in base a quanto disposto dal sopra richiamato art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo.
- la Deliberazione di ARERA n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e la Deliberazione ARERA n. 158 del 05/05/2020, riportante misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all'emergenza sanitaria e la determinazione della medesima Autorità n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i "criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 2021" ed in particolare l'art. 6, rubricato "Procedure di approvazione", che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A delibera n. 443/2019), sia poi validato "... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato da adeguati profili di terzietà rispetto al gestore...", e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, "...verifica la coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente";
- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e ovvio

procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente”;

- la Deliberazione n. 238/2020/rif del 23 giugno 2020 di ARERA, rubricata “Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica COVID 19”.
- la Deliberazione n. 363/2021 ARERA, con la quale è stato approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2 per il secondo periodo regolatorio, ovvero 2022-2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;
- la Deliberazione n. 459/2021 e la successiva Determinazione 02/2021 dell'ARERA, con le quali sono stati integrati i metodi di calcolo del nuovo PEF pluriennale;
- con la Determinazione ARERA del 6 novembre 2023, n. 1/DTAC/2023 sono stati pubblicati gli schemi tipo per l'elaborazione del PEF 2024-2025 di cui sopra.
- il servizio di supporto alla revisione biennale 2024-2025 del piano economico finanziario anno 2022-2025 di cui agli adempimenti ARERA è stato affidato, all'operatore economico ESPER Società Benefit;
- con decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la conferenza Stato – Città ed Autonomie Locali, il termine per la deliberazione del PEF da parte degli Enti Locali è stato differito al 30 giugno 2024.

CONSIDERATO CHE

- nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di San Sperate, non risulta definito e/o operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011;
- nell'assenza, pertanto, le funzioni di predisposizione del PEF finale sono di competenza dell'Amministrazione Comunale, che assume il ruolo di Ente Territorialmente Competente
- il Comune di San Sperate ha richiesto al gestore Formula Ambiente S.p.A. la trasmissione del cosiddetto PEF grezzo, al fine di poter predisporre il PEF dell'intero servizio integrato di gestione dei rifiuti.

VISTO

- il Piano Economico-Finanziario (PEF) per gli anni 2024 - 2025, redatto dall'Ente Territorialmente Competente, allegato alla presente Deliberazione per costituirne

parte integrante e sostanziale, che riassume i costi di gestione del servizio di igiene urbana, complessivamente inteso e li classifica in costi fissi e variabili secondo le disposizioni normative richiamate secondo quanto riportato nella Relazione di accompagnamento.

DATO ATTO

- che alla copertura dei costi si procederà con la successiva individuazione delle tariffe applicabili alle diverse tipologie di utenze (domestiche e non domestiche);

VERIFICATO

- che ai sensi dell'art. 2 della Determinazione n. n.1/DTAC/2023 del 06/11/2023 di ARERA il Pef Grezzo del gestore ed il Piano Economico Finanziario del Comune di San Sperate in qualità di Ente Territorialmente Competente, sono corredati dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati esposti e, in particolare, da:
 - a) MTR predisposto secondo lo schema tipo;
 - b) relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema che illustra i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - c) dichiarazione di veridicità dei dati trasmessi;
- che il Piano Economico Finanziario per gli anni 2024 – 2025 risulta pertanto composto da:
 - MTR Pef grezzo gestore Formula Ambiente S.p.A.
 - Relazione di accompagnamento Pef grezzo gestore Formula Ambiente S.p.A.
 - Dichiarazione di veridicità Pef grezzo gestore Formula Ambiente S.p.A.
 - MTR Pef Finale ETC Comune di San Sperate
 - Relazione di accompagnamento Pef grezzo ETC
 - Relazione di accompagnamento Pef finale ETC
 - Relazione di Validazione della documentazione fornita dal gestore prodotta dalla ESPER Società Benefit;
 - Dichiarazione di veridicità Pef grezzo gestore Comune di San Sperate

ATTESO

- che dovranno essere trasmessi all'Autorità i seguenti documenti:
 - il PEF pluriennale elaborato sulla base del Tool approvato con determina n. 1/2023;

- la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui alla predetta determina;
- la dichiarazione di veridicità dei gestori ed ETC, in base allo schema della citata determina;
- la delibera di approvazione delle tariffe TARI da parte del Consiglio Comunale;

EVIDENZIATO

- che il PEF 2024-2025 per il Comune di San Sperate espone un costo complessivo per l'anno 2024 di euro 1.210.368,00 suddiviso tra costi fissi e variabili, tenuto conto del limite massimo di crescita previsto dall'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 363/2021.

VERIFICATO

- che i piani finanziari sono corredati dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione e più precisamente:
 - la dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
 - la procedura di validazione dalla ESPER Società Benefit dei suddetti piani finanziari, attraverso la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati come illustrato nelle relazioni di accompagnamento.

ACQUISITO

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile dell'Area 4 – Tecnica e Assetto del Territorio, ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000.
- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dalla Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000.

EVIDENZIATO

- che l'attività di validazione del PEF non rientra nei compiti assegnati al Revisore del Comune in riferimento all'ordinamento;
- che l'Organo di Revisione è tenuto ad esprimersi sull'atto deliberativo di adozione del PEF e di approvazione delle tariffe, ma non può essere equiparato all'attività di validazione del PEF che richiede una complessa e specifica istruttoria in alcun modo equiparabile alla tipologia di controlli che l'Organo di Revisione. Infatti, è tenuto a effettuare nell'ambito dell'espressione dei propri motivati giudizi di congruità, di coerenza e attendibilità contabile (previsioni di entrata, congruità della spesa e gli ordinari controlli).

RACCOMANDATO

- di trasmettere all'ARERA entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni, il Piano finanziario e i relativi allegati ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021;

Il Revisore Unico

ESPRIME in relazione alle proprie competenze ed ai sensi del D.Lgs. 267/2000, parere favorevole alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Revisore Unico
Dott. Francesco Picciau